

- ritenuto pertanto che risultano soddisfatte tutte le condizioni di legge di cui agli artt. 291 e ss. c.c., sussistendo, in particolare, il consenso all'adozione dell'adottante e dell'adottanda, le condizioni di età, nonché gli atti di assenso previsti dalla legge;
- ritenuto in particolare che la mancata comparizione dei genitori dell'adottanda all'udienza del 7/11/2023 non possa essere ostativa alla richiesta adozione, per aver gli stessi ricevuto regolare notifica del ricorso e per aver quegli prestato assenso all'adozione mediante atto ricevuto da notaio regolarmente apostillato e tradotto (cfr. doc. 7);
- ritenuto che l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottanda, in considerazione del rappresentato legame affettivo esistente fin dal 2009 tra l'adottante e l'adottanda e della situazione reddituale dell'adottante come documentata (cfr. doc. 5);
- rilevato che l'adottanda ha chiesto all'udienza del 7/11/2023 anteporsi il cognome Baruzzi al proprio;
- visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
- visto l'art. 313 c.c.

P.Q.M.

dispone farsi luogo all'adozione di [REDACTED], nata il 15 febbraio 2000 nella Repubblica di Belarus, Regione di Gomel, Provincia di Korma da parte di [REDACTED], nata a Faenza (RA) il [REDACTED] 11.1955 ed ivi residente in via [REDACTED];
accerta che il cognome [REDACTED] va anteposto a quello di [REDACTED] ed ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione di legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.

Così deciso in camera di consiglio del 16/11/2023.

Il Giudice est.

dott. Pierpaolo Galante

Il Presidente

dott.ssa Mariapia Parisi

